



Provincia di Alessandria

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITÀ - SETTORI VIABILITA' 1 - 2

Alessandria, li 05.10.2012
n.p.g. 110354
all. n. _____
Rif. a nota del _____ n. _____

Oggetto: Istituzione dell'obbligo della dotazione di mezzi antisdrucchiolevoli o di pneumatici invernali per i veicoli in transito lungo tutte le Strade Provinciali della Provincia di Alessandria nel periodo compreso tra il 15 Novembre e il 31 Marzo di ogni anno.
AGGIORNAMENTO E MODIFICA delle Ordinanze n. 1325/152762 del 26/11/2010 e n. 1326/153525 del 29/11/2010.

Alla Prefettura di	Alessandria	
Alla Prefettura di	Asti	
Alla Prefettura di	Pavia	
Alla Prefettura di	Vercelli	
Alla Prefettura di	Genova	
Alla Prefettura di	Savona	
Alla Prefettura di	Piacenza	
Alla Prefettura di	Cuneo	
Alla Prefettura di	Torino	
Alla Questura di	Alessandria	
Al Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Alessandria	Loro sedi	
Al Comando Polizia Stradale di	Alessandria	
Al Comando Carabinieri di	Alessandria	
Al Comando VV.FF. di	Alessandria	
Al Corpo Forestale dello Stato di	Alessandria	
Al Comando Guardia di Finanza di	Alessandria	
Al Comando Polizia Municipale	Alessandria	
Alla Centrale Operativa 118	Alessandria	
Alla Centrale Operativa 118	Genova Ponente	
Alla Croce Rossa di	Alessandria	
Alla Croce Verde di	Alessandria	
Alla Croce Bianca di	Acqui Terme	
Alla Misericordia di	Tortona	
Alla Comunità Montana Terre del Giarolo	Cantalupo	
Alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo	Ponzone	
Al Parco Capanne di Marcarolo	Lerma	
Alla SCAT - Società Consortile Alessandrina Trasporti - Scarl -	Alessandria	
ALI Autolinee Liguri Prov. Genova S.P.A.	Genova	
AL CIT	Novi Ligure	
Alla SAAMO	Ovada	

All'A.C.I.	Alessandria	
A26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa Genova	Genova	
A Milano Serravalle – Milano Tangenziali – Spa -	Milano	
Alla SATAP Spa	Torino	
Al Servizio Polizia Provinciale	Sede	
Al Settore Provinciale Trasporti	Sede	
All'Ufficio Competizioni Sportive	Sede	
All'Ufficio Trasporti Eccezionali	Sede	
Al Servizio Protezione Civile della Provincia – c/o Direz. Ambiente	Sede	
All'Ufficio Stampa	Sede	
All'Agenzia Radio Traffic – Srl -	Milano	
A Radio B.B.S.I.	Alessandria	
Ai Responsabili dei Reparti Stradali Provincia di Alessandria	Sede	

Si trasmette per doverosa norma ed opportuna conoscenza copia dell'Ordinanza di istituzione dell'obbligo della dotazione di mezzi antisdrucchiolevoli o di pneumatici invernali per i veicoli in transito lungo tutte le Strade Provinciali della Provincia di Alessandria, nel periodo compreso tra il 15 Novembre e il 31 Marzo di ogni anno.

Si chiede ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Alessandria la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

Si invitano i mezzi di informazione a dare massima divulgazione e giusto rilievo al suddetto provvedimento.

Ringraziando, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ' 1
Ing. Felice L. LO DESTRO



IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ' 2
Arch. Roberta BOCCHINO





Provincia di Alessandria

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITÀ – SETTORI VIABILITA' 1 -2

I DIRIGENTI dei SETTORI VIABILITA' 1 e VIABILITA' 2

- A modifica e sostituzione delle Ordinanze n. 1325/152762 del 26/11/2010 e n. 1326/153525 del 29/11/2010;
- Dato atto che l'Art.6 – comma 4 – lettera e) del D.L.vo 30.04.92 n. 285, come modificato con Legge 29 Luglio 2010, n.120, stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria Ordinanza, "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";
- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 ed, in particolare, per quanto attiene l'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
- Considerato il tracciato e la configurazione plano-altimetrico della rete stradale di competenza della Provincia di Alessandria;
- Considerato altresì che i repentini sbalzi di temperatura, le improvvise precipitazioni nevose e le gelate, che sovente si verificano nel periodo invernale lungo tali strade, possono essere causa di pericolo e di impedimento della circolazione degli autoveicoli non muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali;
- Considerato inoltre che gli autoveicoli in circolazione privi dei mezzi di cui sopra, trovandosi nell'impossibilità di procedere, possono determinare il blocco della circolazione anche degli automezzi attrezzati, nonché l'impedimento delle attività di pubblico servizio, soccorso stradale e sanitario;
- Visto l'art. 140 – comma 1 - del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i, che recita: "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale";
- Ritenuto necessario adottare idonea Ordinanza in merito, ai sensi dell' Art. 6 - comma 4 – lettera "b" ed "e" del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i.;
- Visto l'Art. 4 – comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

ORDINANO

che, **dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno**, su tutte le tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza, i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o ghiaccio, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero che, per lo stesso periodo, anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili, abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ai sensi dell'art. 6. comma 4 lettera e) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285/92 e s.m. ed i;

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

La presente Ordinanza ha validità permanente e verrà resa nota al pubblico mediante: la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Alessandria, l'installazione della

relativa segnaletica stradale di cui all'Art. 122 Fig. II 87 del D.P.R. 495/92, la diffusione tramite i mezzi di informazione (Stampa - Radio - Tv - Web);

- E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, il mancato rispetto della quale comporta la sanzione prevista all'art. 6 - comma 14 - del D.Lgs 30/04/1992 n. 285.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 - comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Per i tratti della viabilità provinciale compresi all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, i Sindaci dei Comuni potranno emettere analogha Ordinanza, ai sensi dell'art.7 - comma 1 e 3 - dello stesso D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, dando atto che la presente costituisce parere favorevole dell'Ente proprietario.

Alessandria, lì

IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ 1
Ing. Felice L. LO DESTRO

IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ 2
Arch. Roberta BOCCHINO

ORD. P.S./LT N. 1533 - N.P.G. 110353 del 05.10.2012